**Convenzione** prevista alla sezione 2 del

Bando Storico – Artistico e Culturale 2017

Il bene torna “comune”

TRA

Fondazione Con il Sud, con sede a Roma, via del Corso 267, codice fiscale .. ….., in persona del legale rappresentante il ……, nato a …. il ….. e residente a ….., codice fiscale …………, denominata in seguito per brevità ‘Fondazione’

E

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ codice fiscale

n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante il Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, denominato in seguito per brevità ‘il Proprietario’ o ‘l’Ente proprietario’,

congiuntamente definite ‘Le Parti’

premesso

- che la Fondazione, nell’ambito delle attività di promozione e rafforzamento dell’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno, si pone obiettivo la valorizzazione dei “beni comuni” intesi, in questa edizione, come immobili con valore storico-artistico e culturale;

- che la Fondazione ritiene che la forza aggregante dei beni comuni rappresenti un potenziale fattore di coesione sociale attraverso il contributo del terzo settore nel territorio, l’interazione tra pubblico e privato sociale, il potenziamento delle opportunità di sviluppo locale e del senso di identità e di appartenenza dei cittadini;

- che in data 13 dicembre 2017 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha approvato gli atti della procedura di selezione, articolata in due fasi, denominata Bando Storico-Artistico e Culturale 2014 e finalizzata all’individuazione di beni immobili (o loro porzioni), con documentata valenza storico-artistica e culturale, per la loro successiva valorizzazione come beni comuni, e restituzione alla fruizione della comunità, attraverso le modalità che il territorio stesso, attraverso le organizzazioni del terzo settore, sarà in grado di identificare;

- che la prima fase della selezione è stata attivata con un invito rivolto a enti pubblici locali e a soggetti privati, proprietari di beni immobili non utilizzati o parzialmente utilizzati, con documentata valenza storico-artistica e culturale, non ancora affidati a terzi, con o senza una destinazione d’uso, a manifestare il loro interesse a partecipare al Bando con i loro immobili i quali, grazie al supporto della Fondazione, potranno essere valorizzati e resi fruibili dalla comunità;

- che, pertanto, tali immobili devono essere idonei alla realizzazione di attività in linea con gli obiettivi del Bando;

- che l’Ente proprietario ha partecipato alla suddetta procedura, inviando la propria manifestazione di interesse e la documentazione indicata al punto 2.1.1 del Bando e sottoponendo alla valutazione della Fondazione l’immobile medesimo \_\_(*denominazione*)\_, sito in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, le cui caratteristiche sono dettagliate nella scheda tecnica allegata (All.1);

- che la Fondazione, all’esito del processo di valutazione e dei sopralluoghi ha ritenuto il suddetto immobile rispondente ai requisiti richiesti;

- che, ai sensi di quanto previsto al punto 2.1.2 del Bando Storico-Artistico Culturale 2017”, al termine della prima fase di selezione a ciascun titolare degli immobili selezionati è richiesto di stipulare un accordo con la Fondazione che disciplini gli impegni reciproci;

- che, nello specifico, ai sensi di quanto previsto al punto 2.3 del Bando, l’Ente proprietario, con la sottoscrizione del presente accordo con la Fondazione:

* formalizza l’effettiva disponibilità del bene per le finalità previste dal Bando e acconsente al suo inserimento in una lista dei beni pubblicata sul sito predisposto dalla Fondazione;
* qualora l’immobile di cui risulta proprietario venga prescelto per una successiva valorizzazione, si impegna a concedere la disponibilità del bene attraverso apposito atto scritto, recante data certa e con durata di almeno 10 anni, al Soggetto Responsabile che risulterà assegnatario di un contributo della Fondazione al termine della seconda fase;

preso atto

* della documentazione presentata dall’Ente proprietario a comprova dell’effettiva disponibilità del bene per le finalità previste dal Bando (All. 1);
* della delibera/provvedimento/atto n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_ con il quale l’Ente proprietario approva il presente accordo [con riferimento agli enti locali indicare gli estremi delle delibere del Consiglio Comunale e della Giunta comunale ovvero del provvedimento del soggetto competente in base alla propria regolamentazione interna da cui risulti l’approvazione dello schema di accordo ovvero della procedura a rilevanza pubblicistica eventualmente espletata] (All.2);

visto

* [*inserire in questa sezione gli eventuali richiami normativi relativi agli Enti locali*]

le parti convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 - Le premesse**

1. Le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente accordo.

**Art. 2 - Le finalità**

1. Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti intendono disciplinare i reciproci impegni in vista dell’espletamento del processo di selezione delle proposte progettuali previsto nella seconda fase (sezione 3) del “Bando Storico-Artistico e Culturale 2014” e, dunque, dell’individuazione del Soggetto Responsabile della partnership che risulterà assegnatario del contributo della Fondazione per la valorizzazione dell’immobile selezionato e identificato al successivo art. 3.

**Art. 3 - Le caratteristiche dell’immobile selezionato**

1. L’Ente proprietario dichiara che l’immobile selezionato, da inserire nell’elenco dei beni la cui valorizzazione sarà promossa nella seconda fase del Bando, è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(denominazione), sito in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e appartiene al medesimo Ente proprietario, ed è libero al momento della firma del presente accordo.
2. L’Ente proprietario dichiara altresì che le principali caratteristiche dell’immobile sono dettagliate nella scheda tecnica allegata (All.1).

**Art. 4 - Gli impegni reciproci delle parti**

1. L’Ente proprietario e la Fondazione prendono atto e condividono gli obiettivi e le finalità esplicitati nelle premesse e nel precedente art. 2 e si impegnano fin d’ora ad assumere tutte le iniziative strumentali e/o propedeutiche e/o necessarie per il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente accordo.
2. L’Ente proprietario dichiara che il bene immobile di cui al precedente art. 3, conformemente alla normativa applicabile, è effettivamente disponibile per le finalità che la Fondazione persegue con il Bando Storico–Artistico e Culturale 2017 e presta il proprio consenso ai fini del suo inserimento nella lista dei beni la cui valorizzazione sarà promossa nella seconda fase del Bando.
3. L’Ente proprietario si impegna ad assicurare massima visibilità all’iniziativa in esame, divulgando adeguatamente il Bando suddetto mediante il proprio sito internet istituzionale e altri idonei canali di informazione.
4. L’Ente proprietario si rende disponibile a far visitare il bene la cui valorizzazione è promossa dal Bando, al fine di effettuare i sopralluoghi ed i rilievi che si renderanno necessari, a tutti i soggetti del terzo settore interessati che ne presentino richiesta.
5. L’Ente proprietario si impegna a concedere, alle condizioni economiche definite al successivo punto 6, entro 90 giorni dal termine del processo di selezione delle proposte progettuali previsto nella seconda fase del Bando e ove una delle proposte selezionate dalla Fondazione riguardi l’immobile di cui al precedente art. 3, la disponibilità del medesimo immobile, attraverso apposito atto scritto, nel rispetto delle formalità previste per legge, e per un periodo di almeno 10 anni, al Soggetto Responsabile della partnership che risulterà assegnataria del contributo della Fondazione, per la valorizzazione dello stesso.
6. L’Ente proprietario si impegna a concedere l’immobile di cui al precedente art. 3 ad un canone annuo pari ad euro \_\_\_\_\_, comprensivo di ogni onere e spesa (condominiale), e a scomputare da tale importo, per il periodo iniziale, l’ammontare previsto per le ristrutturazioni e gli adeguamenti pari ad euro \_\_\_\_\_. Di conseguenza, il canone annuo per le prime \_ annualità sarà pari ad euro \_\_\_\_.
7. L’Ente proprietario si impegna a mantenere la disponibilità del bene immobile concesso al Soggetto Responsabile della partnership che risulterà assegnataria del contributo della Fondazione, in relazione alla proposta presentata, per l’intera durata del periodo di concessione.
8. L’Ente proprietario si impegna ad autorizzare le modifiche strutturali e funzionali del bene, nonché a richiedere tempestivamente la variazione della categoria catastale, laddove necessarie alla realizzazione delle attività previste dalla proposta di progetto selezionata dalla Fondazione.

**Art. 5 - Recesso**

1. L’Ente proprietario può recedere unilateralmente dal presente accordo qualora la Fondazione non abbia completato la procedura di selezione delle proposte progettuali previste nella seconda fase del Bando (sezione 3) entro 240 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, dandone comunicazione scritta alla Fondazione a mezzo Lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno (ovvero mediante messaggio di Posta Elettronica Certificata), entro il termine di 15 giorni dalla suddetta scadenza.
2. Qualora l’immobile di cui al precedente art. 3 venga prescelto per la sua successiva valorizzazione, l’Ente proprietario può recedere unilateralmente dal presente accordo in presenza di gravi motivi, compresi ragioni di interesse pubblico ai sensi dell’art. 11 della legge 241/1990, comunque imputabili al medesimo, dandone tempestiva comunicazione scritta alla Fondazione a mezzo Lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno (ovvero mediante messaggio di Posta Elettronica Certificata), dietro pagamento di un indennizzo dell’importo pari al contributo assegnato dalla Fondazione per la realizzazione del progetto relativo alla valorizzazione del suddetto immobile.
3. Qualora l’immobile di cui al precedente art. 3 venga prescelto per la sua successiva valorizzazione, l’Ente proprietario può recedere unilateralmente dal presente accordo in presenza di gravi motivi imputabili alla Fondazione e/o al Soggetto Responsabile della partnership che risulterà assegnataria del contributo della Fondazione, dandone tempestiva comunicazione scritta alla Fondazione a mezzo Lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno (ovvero mediante messaggio di Posta Elettronica Certificata).
4. Qualora l’immobile di cui al precedente art. 3 venga prescelto per la sua successiva valorizzazione, l’Ente proprietario può recedere unilateralmente dal presente accordo in presenza di cause di forza maggiore, dandone tempestiva comunicazione scritta alla Fondazione a mezzo Lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno (ovvero mediante messaggio di Posta Elettronica Certificata).
5. La Fondazione può recedere unilateralmente dal presente accordo *in presenza di gravi motivi* o nel caso di mancato rispetto di quanto previsto all’art.4, dandone tempestiva comunicazione scritta all’Ente proprietario a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (ovvero mediante messaggio di Posta Elettronica Certificata).

**Art. 6 – Inadempimenti e clausola risolutiva espressa**

1. Qualora nessuna proposta di progetto, finalizzata l’immobile di cui al precedente art. 3 non venga prescelto per la sua successiva valorizzazione nella seconda fase del Bando, le Parti convengono che il presente accordo si intenderà risolto di diritto.
2. Qualora l’immobile di cui al precedente art. 3 venga prescelto per la sua successiva valorizzazione, le Parti convengono che il presente accordo si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice civile in caso di inadempimento, da parte dell’Ente proprietario, degli impegni di cui ai precedenti artt. 4.5. e 4.7, ovvero nell’ipotesi in cui venissero meno i requisiti di ammissibilità e idoneità e le caratteristiche dell’immobile selezionato di cui all’art. 3 del presente accordo (come specificate nell’Allegato n. 1), con il conseguente diritto della Fondazione al risarcimento del danno, in caso di dolo o colpa grave dell’Ente proprietario.
3. Il verificarsi delle circostanze di cui al comma precedente comporterà la risoluzione immediata del presente accordo ex art. 1456 Cod. Civ.; conseguentemente l’accordo si intenderà risolto a seguito della ricezione, da parte dell’Ente proprietario, di comunicazione effettuata dalla Fondazione in base al disposto dell’art. 1456 comma 2 a mezzo di Lettera Raccomandata con avviso di ricevimento (ovvero mediante messaggio di Posta Elettronica Certificata), salvo che la Fondazione non voglia mantenere in vita l’accordo chiedendo comunque il risarcimento del danno, in caso di dolo o colpa grave dell’Ente proprietario.

**Art. 7 - Adempimenti fiscali**

1. Le Parti convengono che il presente accordo sarà soggetto a registrazione a tassa fissa solo in caso d’uso.

**Art. 8 - Richiami normativi e foro competente**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.
2. Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla stipulazione, validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione o inadempimento del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

**Art. 9 – Elezione di domicilio**

1. Ad ogni effetto di legge e del presente accordo, le Parti forniscono i seguenti recapiti telefonici e di posta elettronica certificata ed eleggono domicilio come di seguito indicato: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .
2. Tutte le comunicazioni inerenti il presente accordo, pena la loro inopponibilità dovranno essere eseguite mediante Lettera Raccomandata o messaggio di Posta Elettronica Certificata e indirizzate ai sopra indicati domicili eletti.

**Art. 10 – Durata**

1. Il presente contratto entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione e terminerà alla conclusione del periodo di concessione al Soggetto Responsabile dell’immobile di cui al precedente art. 3.

La presente scrittura consta di facciate n. ......, e n. 2 allegati che si intendono parte integrante della stessa:

1) Scheda tecnica dell’immobile (*se si tratta di più documenti numerarli 2.1, 2.2, 2.3, ecc.*)

2) Delibera/provvedimento/atto\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con il quale l’Ente proprietario approva il presente accordo

\* \* \*

Qualora condivida il testo del presente accordo, La preghiamo di volercene restituire una copia da Lei sottoscritta per accettazione.

Distinti saluti

Per la Fondazione CON il SUD Roma, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Presidente

………

\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per accettazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_